



**COMMERCIO E LAVORAZIONE DI
LEGNAME E MATERIALI DA
IMBALLAGGIO IN LEGNO**

**Buone pratiche fitosanitarie e nuovi
adempimenti normativi**

Fascicolo informativo

REVISIONI	DESCRIZIONE	DATA PUBBLICAZIONE
Revisione "0"	Prima edizione	Dicembre 2022

Publicato a cura del Settore Fitosanitario e Difesa delle produzioni della

Testo a cura di: Giulio Mannucci, Federico Passarelli, Stefano Preti e Riccardo Quarta

Hanno collaborato: Franco Finelli, Anna Mirotti e Paolo Solmi.

Prima edizione: dicembre 2022

Il 14 dicembre 2019 è stato istituito un nuovo regime fitosanitario attraverso l'entrata in vigore del Reg. (UE) 2016/2031¹. Le nuove disposizioni, pur mantenendo l'architettura di base delle normative preesistenti (controlli alle importazioni e alle esportazioni, passaporto delle piante, zone protette ecc.), accentuano l'applicazione del principio di precauzione e introducono nuove responsabilità per gli operatori professionali interessati, soprattutto in relazione alla tracciabilità e all'obbligo di intervento in caso di ritrovamento di organismi nocivi regolamentati.

Obiettivo delle nuove regole fitosanitarie è quello di prevenire l'ingresso di organismi da quarantena (batteri, funghi, virus, insetti, nematodi) nel territorio dell'Unione Europea e di tenere sotto controllo la loro diffusione. I Servizi fitosanitari e gli operatori professionali condividono la responsabilità nell'applicazione delle nuove regole, nel rispetto di ruoli e compiti che sono loro affidati dagli specifici regolamenti comunitari.

I destinatari di questo documento sono gli operatori professionali coinvolti nella filiera del legname e degli imballaggi in legno.

Il commercio del legname e l'utilizzo degli imballaggi in legno per la movimentazione di ogni genere di merce rappresentano un grande rischio fitosanitario per il territorio dell'Unione. Con l'intento quindi di mitigare questo rischio, a livello internazionale, sono stati definiti trattamenti fitosanitari standardizzati e sono stati sviluppati schemi di certificazione specifici per le imprese della filiera del legno (ISPM 15), oltre alla redazione di regolamenti finalizzati ai controlli in import e in export.

Per alcuni argomenti di carattere generale si si rimanda alla pubblicazione "PRODUZIONI VIVAISTICHE – come adeguarsi alle nuove regole fitosanitarie in 10 "semplici mosse" (Quaderno 3)".

*Nel testo sono riportati in evidenza specifici esempi applicativi che rappresentano le **istruzioni per l'uso** delle reali procedure da seguire.*

I contenuti di questo documento hanno una prevalente finalità informativa e non si sostituiscono in alcun modo alle norme in vigore, tutte riportate in calce, alle quali si rimanda per ogni necessità.

Gli ispettori del Settore fitosanitario e difesa delle produzioni della Regione Emilia-Romagna sono a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

¹ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Indice

Stato dell'arte	6
Normativa e documenti di riferimento	7
PARTE 1 - Buone pratiche fitosanitarie e adempimenti normativi riguardanti il commercio e la lavorazione del legname	9
1.1 Introduzione	10
1.2 Operatori professionali e Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP).....	10
1.3 Passaporto delle piante e gli spostamenti all'interno dell'Unione	11
1.4 Tracciabilità delle produzioni	13
1.5 Riconoscimento dei punti critici del processo produttivo.....	14
1.6 Controlli fitosanitari.....	15
1.6.1 Autocontrolli per materiale vegetale soggetto a passaporto delle piante (o passaporto per le zone protette)	16
1.6.2 Controlli fitosanitari per legname in quanto materiale vegetale (ad esclusione di quello soggetto a passaporto)	17
1.7 Organismi nocivi legati all'import.....	17
1.8 Organismi nocivi legati all'export	19
1.9 Focus su organismi nocivi soggetti a specifiche regolamentazioni	23
1.10 Sospetta presenza di organismi nocivi	28
PARTE 2 - Materiali da imballaggio in legno: introduzione all'ISPM 15	30
2.1 Introduzione allo standard internazionale ISPM 15	31
2.2 Stato dell'arte	31
2.3 Standard Internazionale per le Misure Fitosanitarie N. 15	31
2.4 Il ruolo di FITOK	32
2.6 Iscrizione al Registro Ufficiale Operatori Professionali (RUOP).....	35
2.7 Passaporto delle piante	35
2.8 Circolazione INTRA-UE di imballaggi in legno.....	36
2.9 Requisiti per l'esportazione imballaggi in legno.....	37
2.10 Requisiti per l'importazione imballaggi in legno	37

Stato dell'arte

Il commercio del legname rappresenta una delle principali vie di introduzione di organismi nocivi all'interno del territorio dell'Unione Europea, quali funghi ed insetti xilofagi, ovvero organismi che si nutrono prevalentemente di legno.

Mitigare il rischio di introduzione di tali organismi ha l'obiettivo di prevenire problematiche fitosanitarie in ambito forestale, in quanto se sono presenti numerose piante in situazioni di stress abiotici e biotici, i funghi e gli insetti xilofagi possono provocare grandi infestazioni, compromettendo in breve tempo lo stato di salute delle fitocenosi forestali.

Per questi motivi, il legname e gli imballaggi in legno sono prodotti regolamentati dal nuovo regime fitosanitario, che ha tra gli obiettivi quello di responsabilizzare gli operatori professionali coinvolti, mirando a incrementare la sinergia tra gli stessi operatori e i Servizi Fitosanitari competenti per territorio.

Pertanto, ai fini di limitare il rischio fitosanitario connesso allo spostamento del legname da e verso l'Unione Europea gli operatori professionali coinvolti nella filiera del legname assumono un ruolo fondamentale, rappresentando il primo "filtro", la prima rete di controllo e monitoraggio sul territorio.

Concludendo, si ritiene necessario che per assolvere questa funzione è essenziale una buona conoscenza della normativa fitosanitaria vigente.

Questo fascicolo informativo ha l'obiettivo di **fornire agli operatori professionali che operano con il legname una guida per orientarsi tra i nuovi obblighi introdotti dalle recenti normative.**

Normativa e documenti di riferimento²

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; disponibile al seguente link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2031> .

Regolamento (UE) 2019/1702 della Commissione Del 10 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari; disponibile al seguente link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1702&qid=1659087134745>.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione; e Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione del 14 dicembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292 Versione consolidata disponibile al seguente link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2072-20220411&qid=1659087153237>.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/127 della Commissione del 3 febbraio 2021 che stabilisce le prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione di materiale da imballaggio in legno per il trasporto di determinati prodotti originari di alcuni paesi terzi e per i controlli fitosanitari effettuati su tale materiale, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1137; disponibile al seguente link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0127&qid=1659087187691>.

Decreto 13 luglio 2005 n. 175/2005 Riconoscimento del Consorzio servizi Legno-Sughero quale Soggetto gestore per l'utilizzo del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno; disponibile al seguente link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2005/07/29/175/sg/pdf>.

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune; disponibile al seguente link <https://www.certifico.com/component/attachments/download/29225> .

International Standards for Phytosanitary Measures (ISPM) n. 15. Regulation of wood packaging material in international trade/Regolamentazione del Materiale da Imballaggio in Legno nel Commercio Internazionale, FAO, 2019; disponibile al seguente link <https://www.fao.org/3/mb160e/mb160e.pdf> .

I Quaderni del Servizio Fitosanitario n.3 – Produzioni vivaistiche: come adeguarsi alle nuove regole fitosanitarie in 10 “semplici mosse (2021)”; disponibile al seguente link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/pubblicazioni/pubblicazioni/produzioni-vivaistiche-adequarsi-nuove-regole-fitosanitarie-in-10-semplici-mosse> .

² Nel testo, ad integrazione degli argomenti trattati, sono riportate anche altre normative specifiche diverse da quelle sopra listate, correlate dai relativi link

PARTE 1 - Buone pratiche fitosanitarie e adempimenti normativi riguardanti il commercio e la lavorazione del legname

1.1 Introduzione

Il presente documento è indirizzato agli operatori professionali (OP) che operano con il legname, quale prodotto vegetale.

Il nuovo Reg. (UE) 2016/2031 identifica con il termine «*prodotti vegetali*» i «*prodotti non lavorati di origine vegetale e prodotti lavorati che, per la loro natura o a motivo della loro trasformazione, possono provocare il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena*».

Il legname è da considerarsi un prodotto vegetale unicamente nel caso in cui venga rispettato almeno uno dei seguenti criteri:

- a) conserva totalmente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia;
- b) non ha conservato la superficie rotonda naturale perché è stato segato, tagliato o spaccato;
- c) è in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante l'utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle;
- d) è utilizzato o è destinato a essere utilizzato come materiale da imballaggio, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di merci.

1.2 Operatori professionali e Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)

Per “**operatore professionale**” (OP) si intende il soggetto che svolge una o più attività in relazione alle piante o prodotti vegetali, ad esempio introduzione nel territorio dell’Unione Europea (import), spostamento nel territorio dell’Unione Europea (circolazione interna), uscita dal territorio dell’Unione Europea (export o pre-export), messa a disposizione sul mercato, immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione, applicazione dei marchi ISPM 15.

Un operatore professionale, per svolgere la propria attività, deve essere registrato al **Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)** della regione in cui si trova la propria sede legale.

Un operatore professionale iscritto al RUOP può fare richiesta al Settore fitosanitario e difesa delle produzioni (SFR) della Regione Emilia-Romagna per essere autorizzato a **rilasciare i passaporti delle piante ed applicare il marchio** sugli imballaggi in legno.


Per approfondimenti sui nuovi obblighi dell’operatore professionale e sulla registrazione/aggiornamento al RUOP vedere capitoli 1 e 2 del fascicolo “PRODUZIONI VIVAISTICHE – come adeguarsi alle nuove regole fitosanitarie in 10 “semplici mosse” (Quaderno 3)” oppure sul sito internet del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni della Regione Emilia-Romagna.

1.3 Passaporto delle piante e gli spostamenti all'interno dell'Unione

Il **passaporto delle piante** è un'etichetta ufficiale che viene emessa dall'operatore professionale e utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno del territorio dell'Unione Europea. Questa etichetta, apposta sulla minima unità di vendita, attesta che il materiale sul quale viene apposto soddisfa specifici requisiti di materia fitosanitaria:

- ✓ è **indenne da organismi nocivi da quarantena** rilevanti per l'Unione Europea (elencate nell'Allegato II del Reg. (UE) Reg. (UE) 2019/2072) e da **organismi nocivi prioritari** (Reg. (UE) 2019/1702);
- ✓ rispetta le disposizioni relative agli **organismi regolamentati non da quarantena**, elencati nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2019/2072;
- ✓ rispetta le misure volte a prevenire la presenza di organismi regolamentati non da quarantena su specifiche piante da impianto, elencate nell'Allegato V del Reg. (UE) 2019/2072;
- ✓ rispetta eventuali **misure adottate dalle autorità competenti** per l'eradicazione di organismi da quarantena rilevanti per l'Unione Europea o temporaneamente considerati tali.

Il passaporto delle piante ha un formato specifico e definito da modelli standard (Fig. 1).



L'allegato XIII del Reg. (UE) 2019/2072 definisce una lista di prodotti vegetali e piante per cui è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione Europea. Alcune essenze di legname fanno parte di questa lista.

Per quanto riguarda il legname, l'apposizione del passaporto delle piante è richiesta per la movimentazione in Unione Europea e necessaria per le merci ricadenti in uno dei seguenti casi:

Figura 1 – Modelli di passaporto ordinario

- a) - è considerato prodotto vegetale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031;
 e
 - è stato ottenuto completamente o in parte da *Juglans L.*, *Platanus L.* e *Pterocarya L.*, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale;
 e
 - rientra nel rispettivo codice NC e corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC	Descrizione
4401 12 00	Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legname non di conifere, in piccole placche o in particelle
4401 40 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati
ex 4403 12 00	Legname grezzo, non di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato
ex 4403 99 00	Legname non di conifere [eccetto legname tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.), pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.) o eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00	Pali spaccati, non di conifere; pioli e picchetti di legno non di conifere, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99	Legname non di conifere [eccetto legname tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.), frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.) o pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

- b) Legname di *Chionanthus virginicus L.*, *Fraxinus L.*, *Juglans ailantifolia Carr.*, *Juglans mandshurica Maxim.*, *Ulmus davidiana Planch.* e *Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.*, di cui all'allegato VIII, punto 27 del Reg. (UE) 2019/2072.

Inoltre, ai sensi delle Decisioni Europee 2012/535 e 2006/133, il legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname segato e dei tronchi di *Taxus L.* e *Thuja L.* proveniente da zone delimitate per il nematode del pino: *Bursaphelenchus xylophilus*, deve essere accompagnato dal passaporto delle piante oltre che essere sottoposto ad appropriato trattamento termico (56° C per almeno 30 minuti). Infine, il legname deve essere movimentato al di fuori della stagione di volo del vettore (insetti afferenti al genere *Monochamus* (Megerle in Dejean) o, tranne nel caso di legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del nematode del pino o del vettore.

Infine, ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2032, il legname di *Pinus L.* e *Pseudotsuga menziesii* (Mirbell) Franco se proveniente da Spagna e Portogallo (aree delimitate per *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell) possono circolare nel territorio dell'Unione Europea solo se accompagnati da un passaporto delle piante.

In particolare:

- a) legname dei vegetali specificati diverso dal materiale da imballaggio in legno;
 b) legname di conifere (Pinales) in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti
 completamente o in parte da dette conifere; e

c) corteccia di conifere (Pinales) separata dal tronco.

Il passaporto delle piante è rilasciato solo se tale materiale è stato sottoposto a adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname.

Il legname da trattare può essere spostato dalla zona delimitata soltanto alle seguenti condizioni:

- a) all'interno della zona delimitata non esiste alcun impianto di trattamento adeguato;
- b) il trattamento è effettuato nel più vicino impianto di trattamento al di fuori della zona delimitata in grado di effettuare tale trattamento; e
- c) il trasporto avviene sotto controllo ufficiale e all'interno di veicoli chiusi che forniscono garanzie contro la dispersione del legname e la diffusione dell'organismo specificato.

Per alcune tipologie di legname è richiesto un **passaporto delle piante con l'indicazione «ZP»** per l'introduzione e lo spostamento in determinate zone protette. Queste tipologie sono riportate nell'elenco presente all'Allegato XIV del Reg. (UE) 2019/2072.

Per altre tipologie di legname sono previste prescrizioni particolari per l'introduzione e movimentazione all'interno delle zone protette. Queste tipologie sono riportate nell'elenco presente all'Allegato X del Reg. (UE) 2019/2072.

Inoltre, il Reg. (UE) 2019/2072 prevede delle **prescrizioni particolari per la movimentazione** di alcune tipologie di legname **all'interno dei territori dell'Unione Europea**. Questi sono descritti nell'Allegato VIII del Reg. (UE) 2019/2072.

Di seguito le specie vegetali soggette a prescrizioni particolari per lo spostamento all'interno del territorio dell'Unione se provenienti da specifiche zone: *Juglans L.*; *Pterocarya* Kunth, *Platanus L.*; *Pterocarya* Kunth; *Chionanthus virginicus L.*; *Fraxinus L.*; *Ulmus davidiana* Planch.

Per approfondimenti sull'emissione del passaporto delle piante e sul pagamento della tariffa annuale vedi capitolo 3 del fascicolo "PRODUZIONI VIVAISTICHE – come adeguarsi alle nuove regole fitosanitarie in 10 "semplici mosse" (Quaderno 3)" oppure sul sito internet del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni della Regione Emilia-Romagna.

1.4 Tracciabilità delle produzioni

L'operatore professionale registrato al RUOP deve garantire la tracciabilità dei prodotti che lavora o commercializza. La tracciabilità è di due tipologie:

- tracciabilità esterna (riguardante i dati di acquisto e cessione delle proprie unità di vendita);
- tracciabilità interna (relativa agli spostamenti di piante all'interno e tra i propri siti di produzione).

Per assolvere a questo obbligo l'operatore professionale registrato al RUOP deve **istituire sistemi o procedure di tracciabilità**, che verranno verificate durante i controlli ufficiali eseguiti dal SFR. La modalità di realizzazione della tracciabilità è lasciata all'autonomia decisionale dell'operatore, il quale può ricorrere a sistemi diversi in funzione della propria organizzazione aziendale.

È importante ricordare che l'operatore ha l'obbligo di conservare i dati registrati per almeno 3 anni.

I **requisiti minimi di tracciabilità** sono i seguenti:

- disponibilità di documenti fiscali che consentono di identificare il materiale ceduto ed acquistato;
- presenza di un registro (cartaceo o informatizzato) nel quale siano registrati i passaporti delle piante emessi per ogni unità di vendita. Devono essere registrati tutti i dati relativi ai passaporti, quali:
 - a. identificativo dell'operatore professionale al quale l'unità di vendita è stata fornita (cliente),

- b. specie vegetale,
- c. tipo di passaporto delle piante (se ordinario o per zone protette),
- d. codice di tracciabilità (se presente),
- e. nel caso di acquisto di materiale, identificativi dell'operatore dal quale le piante sono state acquistate.

Per approfondimenti sulla definizione del sistema di tracciabilità vedi capitolo 4 del fascicolo "PRODUZIONE VIVAISTICHE – come adeguarsi alle nuove regole fitosanitarie in 10 "semplici mosse" (Quaderno 3)".

Istruzioni per l'uso: CASO 1

Sono un operatore professionale e devo istituire un **sistema di tracciabilità**.

Cosa devo fare?

Per tracciabilità si intende un **sistema di registrazione dati e documenti che consentono di "tracciare" i materiali vegetali e altri oggetti** che entrano, si spostano o escono dal proprio centro aziendale e/o dai siti di produzione. Tutti i dati e documenti facenti parte del sistema di tracciabilità devono essere **mantenuti almeno 3 anni** per soddisfare la richiesta di ispezione documentale da parte del SFR.

Di seguito sono riportati alcuni tra i **documenti** che possono **fare parte del sistema di registrazione di tracciabilità**:

- ✓ Registro dei passaporti delle piante,
- ✓ Documenti amministrativi di acquisto, vendita, cessione a terzi del materiale vegetale,
- ✓ Registro dei trattamenti, delle ispezioni e dei campionamenti,
- ✓ Registro delle schede informative sugli organismi nocivi,
- ✓ Database elettronici (es. fogli di calcolo Excel),
- ✓ Mappe dei magazzini con identificativi dei materiali,
- ✓ ...

Attenzione! Il sistema di tracciabilità consente una **rapida e precisa individuazione dell'origine** del punto di infezione/infestazione e un'attuazione delle eventuali misure di **distruzione localizzate** o il **blocco dei soli lotti sospetti** e non dell'intera produzione.

1.5 Riconoscimento dei punti critici del processo produttivo

Il processo di produzione, lo spostamento e la vendita di piante e prodotti vegetali comportano un rischio fitosanitario, relativamente alle possibili infezioni/infestazioni da parte di organismi nocivi.

Per **punto critico** si intende un qualsiasi intervento/evento/modalità di operazione/trattamento relativo al processo di produzione, che potrebbe comportare un **rischio fitosanitario connesso a uno specifico organismo nocivo**. L'operatore professionale autorizzato ad emettere passaporto delle piante deve individuare i punti critici del proprio processo di produzione che possono rappresentare un rischio dal punto di vista fitosanitario; quindi, redigere un piano dei punti critici e gestirli in modo adeguato. Tali dati devono essere registrati e conservati per almeno 3 anni, in quanto saranno oggetto di controllo da parte dell'ispettore fitosanitario.

Per approfondimenti sul riconoscimento dei punti critici vedi capitolo 5 del fascicolo "PRODUZIONE VIVAISTICHE – come adeguarsi alle nuove regole fitosanitarie in 10 "semplici mosse" (Quaderno 3)".

Istruzioni per l'uso: CASO 2

Sono un operatore professionale e devo redigere il **piano dei punti critici**.

Cosa devo fare?

Per **punto critico** si intende un qualsiasi intervento/evento/modalità di operazione/trattamento relativo al processo di produzione, che potrebbe comportare un rischio.

Per la preparazione del piano aziendale dei punti critici è bene **analizzare i processi aziendali** relativi alle operazioni svolte e **identificare gli elementi che rappresentano maggior probabilità di rischio**. Il rischio solitamente è connesso ad un determinato organismo nocivo o ad un gruppo di questi (es. batteri, funghi, etc.). **Una volta che sono stati identificati i processi a rischio** e i punti critici, è necessario **registrarli in un documento** (forma tabellare, discorsiva) consultabile dal SFR su richiesta. Per esempio, per la compilazione del piano, a partire **dall'analisi dei processi aziendali il ragionamento può essere impostato come segue:**

Fasi del processo	Domande da porsi per identificare punti critici
La categoria e la tipologia dei materiali utilizzati per iniziare il processo di produzione	→ Autoproduzione/acquisto esterno? ...?
Stoccaggio del materiale	→ Ambiente protetto/esterno? Possibilità di arrivo o partenza di ON? ...?
Trattamento del materiale	→ Trattamenti termici/fisici/chimici? ...?
Scarti di lavorazione	→ Gestione/trattamento/smaltimento? ... ?
Gestione degli scarti di lavorazione	→ Trattamenti termici/fisici/chimici? ...?
Monitoraggio degli ON	→ Trappolaggio? Controlli visivi? ...?
Amministrazione	→ Tracciabilità dei documenti? ...?

N.d.R.: Le domande riportate sopra hanno il solo scopo di rappresentare una modalità di identificazione dei punti critici e deve essere adattato alla reale situazione aziendale.

1.6 Controlli fitosanitari

Con il Reg. (UE) 2016/2031 è stata introdotta la nuova categorizzazione degli organismi nocivi da quarantena, che raccoglie quelli più pericolosi per le piante e i prodotti vegetali. Gli organismi da quarantena si possono distinguere in due sottogruppi a seconda che siano assenti (Parte A dell'Allegato II del Reg. (UE) 2019/2072) o presenti (Parte B dell'Allegato II del Reg. (UE) 2019/2072) nei territori dell'Unione Europea.

Tra gli organismi da quarantena sono stati identificati 20 per i quali è previsto un rafforzamento delle misure di prevenzione perché considerati prioritari a causa dei considerevoli danni economici, sociali ed ecologici che il loro insediamento comporterebbe nell'Unione Europea. Questo gruppo di organismi nocivi prioritari è definito dal Reg. (UE) 2019/1702.

L'operatore professionale che produce o commercializza legname in ogni sua forma, essendo considerato a livello normativo un prodotto vegetale, **deve garantire che gli organismi nocivi ad esso associati non siano introdotti o spostati attraverso tale materiale.**

L'operatore professionale che opera con il legname deve effettuare gli autocontrolli alle proprie produzioni relativamente agli organismi da quarantena. Inoltre, in caso di importazione di legname da Paesi Terzi, deve porre attenzione a specifici organismi che potrebbero essere presenti nella merce in ingresso nell'Unione Europea e quindi considerarli durante gli autocontrolli. Similmente, anche in caso di esportazione, l'operatore professionale deve porre attenzione anche agli organismi nocivi regolamentati nei Paesi Terzi di destinazione seppur non siano regolamentati nell'Unione Europea; anche in tal caso, deve tenerli in considerazione durante gli autocontrolli.

1.6.1 Autocontrolli per materiale vegetale soggetto a passaporto delle piante (o passaporto per le zone protette)

La normativa fitosanitaria prevede che il passaporto delle piante possa essere rilasciato solamente per prodotti vegetali che sono stati sottoposti a un esame scrupoloso da parte dell'operatore professionale. Tale esame consiste almeno in un'ispezione visiva effettuata nei periodi opportuni e tenendo conto dei rischi connessi (vedi capitoli precedenti). I risultati di questi autocontrolli devono essere registrati e conservati per almeno 3 anni in quanto fanno parte della tracciabilità aziendale.

Una volta effettuati gli esami, è necessario registrare i dati relativi agli autocontrolli descrivendone la procedura e l'esito. L'operatore professionale può adattare il metodo di registrazione degli autocontrolli alla propria realtà produttiva e organizzativa.

È importante ricordare che per garantire un corretto autocontrollo delle colture e una buona tracciabilità delle operazioni svolte, è consigliato descrivere minuziosamente in che modo e per quale organismo nocivo si sta svolgendo l'autocontrollo, includendo informazioni quali:

- i. *gli organismi nocivi per i quali si effettua l'autocontrollo,*
- ii. *la data del rilievo,*
- iii. *la presenza di sintomi,*
- iv. *il codice della pianta madre/vivaio della pianta,*
- v. *l'eventuale raccolta di campioni per analisi di laboratorio,*
- vi. *l'esito delle analisi,*
- vii. *il nome della persona che ha effettuato il rilievo,*
- viii. *l'eventuale misura di prevenzione attuata (estirpo, distruzione, etc.).*

La tabella (Tab.1) che segue rappresenta un esempio di modalità di registrazione degli autocontrolli alle produzioni.

Campo di produzione	Specie vegetale	Data	Sintomatologia rilevata	Organismo/i nocivo/i di cui si sospetta la presenza	Azione intrapresa	Firma del responsabile

Tabella 1 Esempio compilabile di una tabella di registrazione degli autocontrolli

1.6.2 Controlli fitosanitari per legname in quanto materiale vegetale (ad esclusione di quello soggetto a passaporto)

Per tutti i materiali vegetali prodotti l'operatore professionale deve garantire che nessun organismo nocivo da quarantena o altri organismi nocivi non presenti nell'Unione siano introdotti o spostati attraverso materiali prodotti nei suoi centri aziendali.

Per fare questo è necessario effettuare controlli fitosanitari con l'obiettivo di prevenire una possibile infestazione o diffusione di un organismo nocivo sulle proprie produzioni.

Gli organismi nocivi devono essere controllati durante il proprio processo produttivo con una frequenza adeguata e facendo riferimento ai punti critici che sono stati individuati.

1.7 Organismi nocivi legati all'import

Gli organismi nocivi legati all'importazione a cui è bene prestare attenzione sono gli organismi nocivi da quarantena e tutti gli altri organismi che, nonostante possano non essere regolamentati a livello comunitario, non sono presenti all'interno del territorio dell'Unione Europea.

La Tabella 2 riporta la lista degli organismi nocivi da quarantena associati al legname che comportano un rischio fitosanitario se importati; per ognuno di loro è definita la categorizzazione (Organismo prioritario, Organismo listato nella parte A o nella parte B dell'Allegato II del Reg. (UE) 2019/2072), l'areale di distribuzione (se applicabile), un link di collegamento al sito web dell'EPPO Global database³, a CABI⁴ e alle pubblicazioni dell'EFSA⁵ (European Food Safety Authority) che riportano informazioni utili sull'organismo.

In particolare, le schede EPPO comunemente riportano informazioni riguardanti la tassonomia, i nomi comuni, la distribuzione, le piante ospiti, le foto dell'organismo e/o dei sintomi ed altri documenti utili.

Tabella 2 Lista degli organismi nocivi da quarantena associati alle importazioni di legname per i quali è bene prestare attenzione durante l'import di materiale

Organismo nocivo	Categorizzazione	Areale di distribuzione	Link 1	Link 2	Link 3
Insetti					
<i>Agrilus planipennis</i>	Organismo prioritario Allegato II Parte A	Nord America, Russia, Sud-Est Asia	EPPO	CABI	EFSA
<i>Anoplophora chinensis</i>	Organismo prioritario Allegato II Parte B	Asia, Europa	EPPO	CABI	EFSA
<i>Anoplophora glabripennis</i>	Organismo prioritario Allegato II Parte B	Asia, Europa	EPPO	CABI	EFSA
<i>Aromia bungii</i>	Organismo prioritario Allegato II Parte B	Asia, Europa	EPPO	CABI	EFSA
<i>Agrilus anxius</i>	Allegato II Parte A	Nord America	EPPO	CABI	EFSA
<i>Apriona cinerea</i>	Allegato II Parte A	Sud Asia	EPPO	CABI	

³ <https://gd.eppo.int/>

⁴ <https://www.cabi.org/>

⁵ <https://www.efsa.europa.eu/it>

<i>Apriona germari</i>	Allegato II Parte A	Sud Asia	EPPO	CABI	
<i>Apriona rugicollis</i>	Allegato II Parte A	Sud e Sud-Est Asia	EPPO	CABI	
<i>Arrhenodes minutus</i>	Allegato II Parte A	Nord America	EPPO	EFSA	
<i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>	Allegato II Parte A	Centro e Sud America, Sud e Sud-Est Asia, Africa Sud, Oceania	EPPO	EFSA	
<i>Lycorma delicatula</i>	Allegato II Parte A	Asia, Nord America	EPPO	CABI	
<i>Massicus raddei</i>	Allegato II Parte A	Sud-Est Asia	EPPO		
<i>Monochamus spp.</i>	Allegato II Parte A	Nord America, Asia, Africa, Europa	EPPO	EFSA	
<i>Oemona hirta</i>	Allegato II Parte A	Oceania	EPPO		
<i>Pissodes cibriani</i>	Allegato II Parte A	Centro America	EPPO	EFSA	
<i>Pissodes fasciatus</i>	Allegato II Parte A	Nord America	EPPO	CABI	EFSA
<i>Pissodes nemorensis</i>	Allegato II Parte A	Nord America	EPPO	CABI	EFSA
<i>Pissodes nitidus</i>	Allegato II Parte A	Sud-Est Asia	EPPO	CABI	EFSA
<i>Pissodes punctatus</i>	Allegato II Parte A	Sud-Est Asia	EPPO	EFSA	
<i>Pissodes strobi</i>	Allegato II Parte A	Nord America	EPPO	CABI	EFSA
<i>Pissodes terminalis</i>	Allegato II Parte A	Nord America	EPPO	EFSA	
<i>Pissodes yunnanensis</i>	Allegato II Parte A	Sud-Est Asia	EPPO	CABI	EFSA
<i>Pissodes zitacuarensis</i>	Allegato II Parte A	Centro America	EPPO	CABI	EFSA
<i>Polygraphus proximus</i>	Allegato II Parte A	Russia, Sud-Est Asia	EPPO	CABI	EFSA

<i>Pseudopityophthorus minutissimus</i>	Allegato II Parte A	Nord America	EPPO	EFSA	
<i>Pseudopityophthorus pruinosus</i>	Allegato II Parte A	Nord America	EPPO	EFSA	
<i>Saperda candida</i>	Allegato II Parte A	Nord America, EU (Germania)	EPPO	CABI	EFSA
<i>Scolytinae spp.</i>	Allegato II Parte A	#N/A			
<i>Trirachys sartus</i>	Allegato II Parte A	Asia	EPPO	CABI	
<i>Pityophthorus juglandis</i>	Allegato II Parte B	EU (Italia), Nord America	EPPO	CABI	EFSA
Funghi					
<i>Atropellis spp.</i>	Allegato II Parte A	Nord America	EPPO	EFSA	
<i>Bretziella fagacearum</i>	Allegato II Parte A	Nord America	EPPO	EFSA	
<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i>	Allegato II Parte A	Nord America	EPPO	CABI	EFSA

<i>Coniferiporia weirii</i>	Allegato II Parte A	Nord America, Sud-Est Asia	EPPO	EFSA	
<i>Cronartium spp. (esclusi C. gentianeum, C. pini, C. ribicola)</i>	Allegato II Parte A	Nord America, Europa, Russia, Sud-Est Asia	EPPO	EFSA	
<i>Davidsoniella virescens</i>	Allegato II Parte A	Nord America	EPPO	EFSA	
<i>Neocosmospora ambrosia</i>	Allegato II Parte A	#N/A	EPPO		
<i>Neocosmospora euwallaceae</i>	Allegato II Parte A	Sud Africa, Nord America	EPPO		
<i>Pseudocercospora pini-densiflorae</i>	Allegato II Parte A	Sud Africa	EPPO	EFSA	
<i>Sphaerulina musiva</i>	Allegato II Parte A	Nord e Sud America	EPPO	CABI	EFSA
<i>Ceratocystis platani</i>	Allegato II Parte B	Nord America, Europa	EPPO	CABI	EFSA
<i>Fusarium circinatum</i>	Allegato II Parte B	Nord e Sud America, EU (Spagna, Portogallo), Sud Africa	EPPO	CABI	EFSA
<i>Geosmithia morbida</i>	Allegato II Parte B	Nord America, EU (Italia)	EPPO	CABI	EFSA
Nematodi					
<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	Organismo prioritario Allegato II Parte B	Nord America, Sud-Est Asia, EU (Spagna, Portogallo)	EPPO	CABI	EFSA
Piante parassitizzanti					
<i>Arceuthobium spp.</i>	Allegato II Parte A	#N/A	EPPO	EFSA	

Infine, è bene sottolineare che l'importazione di legname da Paesi extra-UE è stabilita dal Reg. (UE) 2019/2072 e nello specifico:

- l'allegato VI stabilisce l'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione nell'Unione in provenienza da determinati Paesi extra-UE;
- l'allegato VII definisce le corrispondenti prescrizioni particolari per l'introduzione nel territorio dell'Unione;
- l'allegato XI riporta l'elenco del legname per il quale è richiesto un certificato fitosanitario.

Inoltre, il Reg. (UE) 2019/2072 per le zone protette elencate all'Allegato III prevede la presenza di uno specifico certificato fitosanitario per l'**introduzione all'interno della zona protetta** per determinate piante elencate all'Allegato XII.

1.8 Organismi nocivi legati all'export

Gli organismi nocivi legati all'esportazione per cui è bene prestare attenzione durante i controlli alle produzioni sono gli organismi nocivi da quarantena e altri organismi che, nonostante possano non essere regolamentati a livello dell'Unione Europea, devono essere assenti nel caso il materiale venga esportato verso un paese terzo.

La Tabella 3 riporta una lista di organismi nocivi regolamentati dai principali Paesi Terzi in cui si esporta legname dall'Emilia-Romagna. Questa tabella è stata redatta a partire dai dati delle esportazioni di legname effettuate dall'Emilia-Romagna nel periodo 2017-2021. Evidenziando i principali paesi di destino, è stato possibile identificare quali organismi nocivi sono regolamentati per l'esportazione di legname all'interno dei loro territori. Relativamente ad ogni organismo nocivo evidenziato, nella tabella è presente la classificazione tassonomica, il Pest Status (derivato dall'analisi della presenza o assenza di un organismo nocivo in un determinato territorio) ed un link di collegamento al sito web dell'EPPO Global database⁶ che riporta la scheda dell'organismo.

Questa lista non è esaustiva ed ha il solo obiettivo di supportare gli operatori professionali nel controllo del legname, offrendo un elenco dei principali organismi nocivi regolamentati da alcuni paesi terzi verso cui si esporta; ovviamente, tali informazioni non sostituiscono o semplificano le norme in vigore in Unione Europea e nei vari Paesi Terzi.

Ulteriormente, è bene ricordare che per l'esportazione di legname verso Paesi Terzi è spesso necessaria l'emissione di un certificato fitosanitario da parte di un ispettore fitosanitario e che questo può eventualmente dover contenere specifiche dichiarazioni supplementari.

Le dichiarazioni supplementari rappresentano specifici requisiti fitosanitari o dichiarazioni fatte dal paese esportatore riguardanti la sanità, le caratteristiche (spessore, etc.) e la sua natura (legno rotondo, legno segato, trucioli, pacciami di corteccia, etc.) del materiale vegetale, e anche relativamente alle lavorazioni a cui questo è stato sottoposto (scortecciamento, fumigazione, trattamento termico, etc.), il controllo di specifici organismi nocivi sul territorio di produzione (materiale originario da zone indenni, etc.) o le misure attuate per il loro contenimento.

Tabella 3 Lista degli organismi nocivi associati alle esportazioni di legname per i principali paesi di destino per i quali è bene prestare attenzione durante i controlli del materiale

Paesi di destino	Organismi per cui è bene prestare attenzione	Classificazione tassonomica	Pest status in UE
Canada	Cryphonectria parasitica	Fungo	Presente
	Arrhenodes minutus (as vectors of Bretziella fagacearum)	Insetto	Assente
	Pseudopityophthorus spp. (as putative vectors of Bretziella fagacearum)	Insetto	Assente
	Bretziella fagacearum (=Ceratomyces fagacearum)	Fungo	Assente
	Anoplophora spp.	Insetto	Presente*
	Monochamus spp. (as vectors of Bursaphelenchus xylophilus)	Insetto	Presente*
	Anoplophora spp.	Insetto	Presente*
	Lymantria spp.	Insetto	Presente*
	Phytophthora spp.	Fungo	Presente*
	Ips spp.	Insetto	Presente*
	Monochamus spp. (as vectors of Bursaphelenchus xylophilus)	Insetto	Presente*
	Sirex spp.	Insetto	Presente*
	Agrilus Planipennis	Insetto	Assente
Tetropium spp.	Insetto	Presente*	

⁶ <https://gd.eppo.int/>

	Brenneria salicis	Batterio	Presente
	Hylastes ater	Insetto	Presente
	Phloeotribus scarabaeoides	Insetto	Presente
	Trichoferus campestris	Insetto	Presente
	Gremmeniella abietina	Fungo	Presente
	Ophiostoma ulmi	Fungo	Presente
	Callipogon relictus	Insetto	Assente
	Polygraphus proximus	Insetto	Assente
Cuba	Dendroctonus micans	Insetto	Presente
	Sinoxylon conigerum	Insetto	Presente
Georgia	Anoplophora spp.	Insetto	Presente*
	Lymantria spp.	Insetto	Presente*
	Ips spp.	Insetto	Presente*
	Agrilus Planipennis	Insetto	Assente
	Pseudopityophthorus spp. (as putative vectors of <i>Bretziella fagacearum</i>)	Insetto	Assente
	Bretziella fagacearum (=Ceratocystis fagacearum)	Fungo	Assente
	Arrhenodes minutus (as vectors of <i>Bretziella fagacearum</i>)	Insetto	Assente
	Cronartium spp.	Fungo	Presente*
	Phellinus spp.	Fungo	Presente*
	Bursaphelenchus xylophilus	Nematode	Presente
	Pissodes spp.	Insetto	Presente*
	Megaplatypus mutatus	Insetto	Presente
	Opogona sacchari	Insetto	Presente
Gran Bretagna	Ips spp.	Insetto	Presente*
	Aromia bungii	Insetto	Presente
	Pityophthorus juqlandis (as vectors of <i>Geosmithia morbida</i>)	Insetto	Presente
	Geosmithia morbida	Fungo	Presente
	Ceratocystis platani	Fungo	Presente
India	Phytophthora spp.	Fungo	Presente*
	Ips spp.	Insetto	Presente*
	Monochamus spp. (as vectors of <i>Bursaphelenchus xylophilus</i>)	Insetto	Presente*
	Bursaphelenchus xylophilus	Nematode	Presente
	Agrilus Planipennis	Insetto	Assente
	Bretziella fagacearum (=Ceratocystis fagacearum)	Fungo	Assente
	Phellinus spp.	Fungo	Presente*
	Cryphonectria parasitica	Fungo	Presente
	Bursaphelenchus xylophilus	Nematode	Presente
	Pissodes spp.	Insetto	Presente*
	Sirex spp.	Insetto	Presente*
	Pseudopityophthorus spp. (as putative vectors of <i>Bretziella fagacearum</i>)	Insetto	Assente
	Pseudococcus spp.	Insetto	Presente*
	Agrilus anxius	Insetto	Assente
	Atropellis spp.	Fungo	Assente

	Xylosandrus germanus	Insetto	Presente
	Zeuzera pyrina	Insetto	Presente
	Tomicus piniperda	Insetto	Presente
	Scolytus spp.	Insetto	Presente*
	Armillaria spp.	Fungo	Presente*
	Bjerkanderas spp.	Fungo	Presente*
	Stereum spp.	Fungo	Presente*
	Trametes spp.	Fungo	Presente*
	Ascodichaena rugosa	Fungo	Presente
	Callidium violaceum	Insetto	Presente
	Cylindrobasidium evolvens	Fungo	Presente
	Dryocoetes villosus	Insetto	Presente
	Ectoedemia liebwerdella	Insetto	Presente
	Ernoporus fagi	Insetto	Presente
	Eutypa lata	Fungo	Presente
	Fomes fomentarius	Fungo	Presente
	Hylecoetus dermestoides	Insetto	Presente
	Hypoxyton fragiforme	Fungo	Presente
	Prionus coriarius	Insetto	Presente
	Apomyelois ceratoniae	Insetto	Presente
	Ceratocystis ulmi	Fungo	Presente
Malaysia	Cronartium spp.	Fungo	Presente*
	Scleroderris abietina	Fungo	Presente
	Dothistroma pini	Fungo	Presente
	Scirrhia acicola	Fungo	Presente
Tunisia	Cryphonectria parasitica	Fungo	Presente
	Arrhenodes minutus (as vectors of Bretziella fagacearum)	Insetto	Assente
	Pseudopityophthorus spp. (as putative vectors of Bretziella fagacearum)	Insetto	Assente
	Bretziella fagacearum (=Ceratocystis fagacearum)	Fungo	Assente
Unione Euroasiatica	Anoplophora spp.	Insetto	Presente*
	Cronartium spp.	Fungo	Presente*
	Lymantria spp.	Insetto	Presente*
	Phytophthora spp.	Fungo	Presente*
	Aromia bungii	Insetto	Presente
	Ips spp.	Insetto	Presente*
	Monochamus spp. (as vectors of Bursaphelenchus xylophilus)	Insetto	Presente*
	Bursaphelenchus xylophilus	Nematode	Presente
	Agrilus Planipennis	Insetto	Assente
	Agrilus anxius	Insetto	Assente
	Atropellis spp.	Fungo	Assente
	Choristoneura spp.	Insetto	Presente*
	Corythucha spp.	Insetto	Presente*
	Chalara fraxinea	Fungo	Presente
	Saperda candida	Insetto	Presente

	Pseudocercospora pini-densiflorae (=Mycosphaerella gibsonii)	Fungo	Assente
	Bretziella fagacearum (=Ceratocystis fagacearum)	Fungo	Assente
Uzbekistan	Anoplophora spp.	Insetto	Presente*
	Choristoneura spp.	Insetto	Presente*
	Pseudococcus spp.	Insetto	Presente*
	Dinoderus bifoveolatus	Insetto	Presente
	Hyphantria cunea	Insetto	Presente

*Sono presenti solo alcune specie del genere indicato

1.9 Focus su organismi nocivi soggetti a specifiche regolamentazioni

La tabella 4 riporta le norme europee ed italiane attualmente in vigore per gli organismi prioritari ed altri organismi nocivi associati al legname e per i quali è previsto un rafforzamento delle misure di prevenzione al loro insediamento. La tabella riporta per quale specie vegetale e per quale paese di origine gli organismi nocivi sono regolamentati.

Tabella 4: Regolamentazioni in vigore per gli organismi prioritari associati al legname

Misura	Organismo Nocivo	Specie Ospite	Paese di origine
Reg. (UE) 2020/1164	<i>Agrilus planipennis</i>	Fraxinus, Juglans ailantifolia, Juglans mandshurica, Ulmus davidiana, e Pterocarya rhoifolia.	Canada, Stati Uniti
Reg. (UE) 2017/204	<i>Agrilus planipennis</i>	Frassino (<i>Fraxinus</i>)	Stati Uniti
Reg. (UE) 2016/412	<i>Agrilus planipennis</i>	Frassino (<i>Fraxinus</i>)	Canada
Reg. (UE) 2014/356	<i>Anoplophora chinensis</i>	<i>Acer macrophyllum</i> , <i>Acer negundo</i> , <i>Acer palmatum</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Acer saccharinum</i> , <i>Acer saccharum</i> , <i>Acer saccharum</i> , <i>Acer truncatum</i>	Non specificato
Reg. (UE) 2012/138	<i>Anoplophora chinensis</i>	<i>Acer spp.</i> , <i>Aesculus hippocastanum</i> , <i>Alnus spp.</i> , <i>Betula spp.</i> , <i>Carpinus spp.</i> , <i>Citrus spp.</i> , <i>Cornus spp.</i> , <i>Corylus spp.</i> , <i>Cotoneaster spp.</i> , <i>Crataegus spp.</i> , <i>Fagus spp.</i> , <i>Lagerstroemia spp.</i> , <i>Malus spp.</i> , <i>Platanus spp.</i> , <i>Populus spp.</i> , <i>Prunus laurocerasus</i> , <i>Pyrus spp.</i> , <i>Rosa spp.</i> , <i>Salix spp.</i> , <i>Ulmus spp.</i>	Non specificato

Reg. (UE) 2008/840	<i>Anoplophora chinensis</i>	<i>Acer spp.</i>	Non specificato
Reg. (UE) 2015/893	<i>Anoplophora glabripennis</i>	<i>Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp. e Ulmus spp.</i>	Non specificato
Reg. (UE) 2015/474 che modifica la decisione di esecuzione 2013/92/UE	<i>Anoplophora glabripennis</i>	Materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto	Non specificato
Reg. (UE) 2012/138	<i>Anoplophora glabripennis</i>	<i>Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp.</i>	Non specificato
Reg. (UE) 1999/355	<i>Anoplophora glabripennis</i>	Il legno diverso da quello di conifere (Coniferales), in forma di: casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, legno utilizzato per fissare o sostenere un carico, compreso il legno che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale	Cina (escluso Hong Kong)
Nota tecnica n. 0022899 del 22/11/2013 di applicazione in Italia della Decisione di Esecuzione della Commissione 2013/92/UE	<i>Anoplophora glabripennis</i>	Materiale da imballaggio	Cina
2013/780	<i>Phytophthora ramorum</i>	<i>Quercus L., Platanus L., Acer saccharum</i>	Non specificato

2002/757 e successive modifiche (2004/426/CE 2007/201/CE 2013/782)	<i>Phytophthora ramorum</i>	<p>“legname sensibile”: il legname di <i>Acer macrophyllum</i>, <i>Aesculus californica</i> <i>Lithocarpus densiflorus</i> <i>Quercus spp.</i> e di <i>Taxus brevifolia</i>.;</p> <p>“corteccie sensibili”: corteccie isolate di <i>Acer macrophyllum Pursh</i>, <i>Aesculus californica Nutt.</i>, <i>Lithocarpus densiflorus</i>, <i>Quercus spp.</i> e di <i>Taxus brevifolia</i>.»;</p>	Le corteccie sensibili originarie degli Stati Uniti d'America non possono essere introdotte nella Comunità.
Reg. (UE) 2012/535	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	<i>Pinus</i>	<i>Non specificato</i>
Reg. (UE) 2006/133	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	<p>«legname e corteccie sensibili»: le corteccie isolate di conifere (<i>Coniferales</i>), escluse quelle di <i>Thuja</i>.;</p> <p>«piante sensibili»: piante (ad eccezione di frutta e semi) di <i>Abies</i>, <i>Cedrus</i>, <i>Larix.</i>, <i>Picea.</i>, <i>Pinus</i>, <i>Pseudotsuga</i>. e <i>Tsuga</i></p>	<i>Non specificato</i>
Reg. (UE) 2001/219	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	Legname grezzo di conifere	Canada, Cina, Giappone, USA
Standard tecnico 4 maggio 2012 per il monitoraggio di B. xylophilus per le ispezioni su imballaggi in legno provenienti da Paesi Terzi e dal Portogallo	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	<i>Pinus L.</i>	<i>Non specificato</i>
Reg. (UE) 2010/723 che proroga la decisione 2005/359/CE	<i>Ceratocystis fagacearum</i>	Tronchi con corteccia di <i>Quercus</i> .	<i>Non specificato</i>
Reg. (UE) 2010/646 che proroga la	<i>Ceratocystis fagacearum</i>	<i>Chamaecyparis</i> , <i>Juniperus.</i> e <i>Pinus.</i> , nanizzati	Repubblica di Corea

decisione 2002/499/CE			
Reg. (UE) 2010/645 che proroga la decisione 2002/887/CE	<i>Ceratocystis fagacearum</i>	<i>Chamaecyparis, Juniperus. e Pinus.</i> , nanizzati	Giappone
Reg. (UE) 2006/750 che modifica la decisione 2005/359/CE	<i>Ceratocystis fagacearum</i>	<i>Quercus</i>	Non specificato
Reg. (UE) 2005/359	<i>Ceratocystis fagacearum</i>	<i>Quercus</i>	Non specificato
Reg. (UE) 2007/365 e successive modifiche (2008/776, 2010/467)	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	“vegetali sensibili” significa piante ad eccezione dei frutti e delle sementi, il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di <i>Areca catechu</i>, <i>Arecastrum romanzoffianum</i> Becc, <i>Arenga pinnata</i>, <i>Borassus flabellifer</i>, <i>Brahea armata</i>, <i>Butia capitata</i>, <i>Calamus merillii</i>, <i>Caryota maxima</i>, <i>Caryota cumingii</i>, <i>Chamaerops humilis</i>, <i>Cocos nucifera</i>, <i>Corypha gebanga</i>, <i>Corypha elata</i>, <i>Elaeis guineensis</i>, <i>Howea forsteriana</i>, <i>Jubea chilensis</i>, <i>Livistona australis</i>, <i>Livistona decipiens</i>, <i>Metroxylon sagu</i>, <i>Oreodoxa regia</i>, <i>Phoenix canariensis</i>, <i>Phoenix dactylifera</i>, <i>Phoenix theophrasti</i>, <i>Phoenix sylvestris</i>, <i>Sabal umbraculifera</i>, <i>Trachycarpus fortunei</i> e <i>Washingtonia spp.</i>;	Non specificato
Decisione di esecuzione 2019/2032	<i>Fusarium circinatum</i>	<i>Pinus</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i>	Non specificato
D.M. 29/02/2012	<i>Ceratocystis fimbriata</i>	<i>Platanus</i>	Non specificato
D.M. 22/11/1996	<i>Matsucoccus feytaudi</i>	<i>Pinus pinaster</i> (piante, corteccia o ramaglie)	Non specificato

Inoltre, è bene ricordare che relativamente all'organismo nocivo *Bursaphelenicus xylophilus* esistono specifiche regolamentazioni comunitarie che determinano condizioni per lo spostamento intra-UE di legname

originario da aree in cui l'organismo è presente. Nello specifico, si richiama al Reg. (UE) 2012/535⁷, Decisione (CE) 2008/489 e Decisione (CE) 2006/133.

⁷ https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2012/535/oj

1.10 Sospetta presenza di organismi nocivi

Se l'operatore professionale sospetta o ha certezza della **presenza di un organismo nocivo** ha l'obbligo di **adottare misure cautelative** per prevenire l'insediamento o la diffusione di tali organismi nocivi e, nel caso si tratti di un **organismo nocivo da quarantena** definiti dal Reg. (UE) 2019/2072, deve **informare immediatamente il SFR**.

Dopo la conferma ufficiale, il SFR indicherà le azioni da svolgere, che solitamente riguardano l'eliminazione dell'organismo nocivo dal materiale/siti/altri elementi infestati tramite:

- ritiro dal mercato del materiale che potrebbe essere infetto/infestato,
- informazione dei soggetti a cui sono stati forniti materiali che potrebbero essere infetti/infestati,
- informazione ai soggetti a cui sono stati forniti materiali delle indicazioni necessarie sulle misure che devono adottare nei confronti dell'organismo nocivo,
- richiamo dei materiali ceduti che potrebbero essere infetti/infestati.

È bene ricordare che queste procedure sono svolte grazie al sistema di tracciabilità e registrazione dei dati, come descritto nei capitoli precedenti di questo fascicolo.

Istruzioni per l'uso: CASO 3

Sono un operatore professionale e sospetto la presenza di organismi nocivi sul materiale che commercializzo.

Cosa devo fare?

Nel caso in cui si riscontri la presenza di un organismo nocivo regolamentato NON da quarantena, è necessario definire l'identità dell'organismo (es. tramite analisi) e intraprendere le comuni misure per limitarne la presenza e la diffusione. L'operatore professionale deve, quindi, garantire che questi organismi non siano introdotti, presenti o spostati attraverso materiali prodotti nei suoi centri aziendali.

Nel caso in cui si riscontri la presenza di un organismo nocivo da QUARANTENA l'operatore professionale deve notificarlo immediatamente al Settore Fitosanitario e adottare le misure cautelative necessarie per prevenire l'insediamento e la diffusione di tale organismo. Dopo la conferma ufficiale, il Settore Fitosanitario indicherà le azioni da svolgere, che solitamente riguardano l'eliminazione dell'organismo nocivo dal materiale/siti/suolo/acque/altri elementi infestati tramite:

- ritiro dal mercato del materiale che potrebbe essere infetto/infestato,
- informare i soggetti a cui sono stati forniti materiali che potrebbero essere infetti/infestati,
- fornire ai soggetti a cui sono stati forniti materiali le indicazioni necessarie sulle misure che devono adottare nei confronti dell'organismo nocivo,
- richiamare i materiali ceduti che potrebbero essere infetti/infestati.

Attenzione! Queste procedure sono svolte grazie al sistema di tracciabilità e registrazione dei dati della produzione, descritti nei capitoli precedenti.

Per approfondimenti su cosa fare in caso di sospetta presenza di organismi nocivi vedi capitolo 7 e 8 del fascicolo "PRODUZIONE VIVAISTICHE – come adeguarsi alle nuove regole fitosanitarie in 10 "semplici mosse" (Quaderno 3)".

PARTE 2 - Materiali da imballaggio in legno: introduzione all'ISPM 15

2.1 Introduzione allo standard internazionale ISPM 15

Gli operatori professionali in quanto iscritti al RUOP, devono fare riferimento agli adempimenti normativi riportati nei capitoli precedenti riguardanti operatori professionali ed emissione del passaporto delle piante, tracciabilità e riconoscimento dei punti critici (vedi capitoli precedenti).

2.2 Stato dell'arte

Il materiale da imballaggio in legno è spesso realizzato con legno grezzo che potrebbe non essere stato sottoposto a sufficiente lavorazione o trattamento, tale da eliminare o uccidere eventuali organismi infestanti, e pertanto continua ad essere un veicolo per l'introduzione e diffusione di organismi nocivi.

Inoltre, spesso il materiale da imballaggio in legno viene riutilizzato, riparato o rilavorato ed è difficile stabilire l'origine di ogni pezzo di materiale da imballaggio, rendendo di conseguenza difficile accertarne lo stato fitosanitario ed analizzarne il rischio.

A livello internazionale si è reso necessario perseguire il duplice obiettivo di proteggere le foreste dagli organismi nocivi originari di altri continenti e, al tempo stesso, minimizzare gli ostacoli al commercio internazionale, in particolar modo quelli connessi ai controlli fitosanitari. A tale scopo sono stati definiti trattamenti fitosanitari standardizzati e sono stati sviluppati schemi di certificazione specifici che le imprese della filiera devono seguire sotto la supervisione dei Servizi Fitosanitari Nazionali (National Plant Protection Organizations, NPPO).

2.3 Standard Internazionale per le Misure Fitosanitarie N. 15

Lo Standard Internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 (ISPM 15) descrive le misure volte a ridurre il rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi da quarantena associati alla movimentazione di materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale.

Le misure fitosanitarie descritte nell'ISPM 15 comprendono i trattamenti approvati e la conseguente marchiatura del materiale da imballaggio in legno, necessaria ad attestare l'avvenuto trattamento. Le linee guida dello standard si riferiscono al materiale da imballaggio in legno di qualsiasi natura presente in quasi tutte le spedizioni di merci importate, comprese le spedizioni di merci che non sono soggette a ispezioni fitosanitarie.

Indipendentemente dal tipo di trattamento applicato, il materiale da imballaggio in legno deve essere realizzato con legname scortecciato. Secondo lo standard, può rimanere sul legname un numero indefinito di pezzi di corteccia di piccole dimensioni, visibili distintamente e separati gli uni dagli altri, soltanto se:

- sono di larghezza inferiore a 3 cm (indipendentemente dalla lunghezza)
- la superficie totale di un singolo pezzo di corteccia è inferiore ai 50 cm², se sono di larghezza superiore ai 3 cm.

I trattamenti descritti di seguito (ripresi dall'Allegato 1 dell'ISPM 15) sono considerati efficaci contro la maggior parte degli organismi nocivi associati al materiale da imballaggio in legno e, effettuati su legname scortecciato, contribuiscono a minimizzare la probabilità di infestazione da parte di organismi nocivi di piante. Le misure adottate tengono in considerazione più fattori:

- lo spettro di organismi nocivi su cui possono agire
- l'efficacia del trattamento
- la fattibilità tecnica e/o commerciale.

Si elencano i trattamenti approvati:

a) Trattamento termico (HT)

Trattamento realizzato grazie all'uso di una tecnologia tradizionale con camera termica. Il requisito fondamentale è il raggiungimento di una temperatura minima di 56 °C per la durata minima ininterrotta di 30 minuti su tutto il profilo del legno (compresa la sua parte centrale).

b) Trattamento termico utilizzando il riscaldamento dielettrico (DH)

Trattamento in cui si utilizza il riscaldamento dielettrico (ad esempio le microonde o le onde radio), il materiale da imballaggio in legno deve essere portato a una temperatura minima di 60 °C per 1 minuto consecutivo per l'intero profilo del legno (inclusa la sua superficie).

c) Trattamento con fluoruro di solforile (SF)

La fumigazione del materiale da imballaggio in legno con fluoruro di solforile deve avvenire conformemente ad un programma, prescritto o approvato dall'NPPO, che preveda il raggiungimento del valore minimo di CT5 (concentrazione tempo-prodotto) nell'arco di 24 o 48 ore alla temperatura desiderata e alla concentrazione finale residua.

2.4 Il ruolo di FITOK

I programmi delle diverse tipologie di trattamento come anche i fornitori del trattamento devono essere approvati dall'NPPO.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con il Decreto 13 luglio 2005 n. 175/2005, ha riconosciuto a livello nazionale il Consorzio Servizi Legno-Sughero quale Soggetto Gestore del Marchio IPPC/FAO, incaricato di garantire la conformità fitosanitaria degli imballaggi in legno allo Standard ISPM n. 15.

Il Consorzio Servizi Legno Sughero, attraverso il Comitato Tecnico FITOK (comitato interno al Consorzio), sotto la sorveglianza del Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN), coordina le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi e controlla i Soggetti Autorizzati mediante Enti Certificatori (SGS Italia Spa e Bureau Veritas Italia spa sono i due importanti enti di certificazione) con l'obiettivo di garantire la conformità fitosanitaria degli imballaggi in legno allo standard internazionale ISPM 15 della FAO.

Tutti gli operatori della filiera devono aderire ad uno dei soggetti gestori riconosciuti ufficialmente (in Italia il Consorzio Servizi Legno-Sughero) e adempiere al rispettivo regolamento interno approvato dal Servizio Fitosanitario Nazionale).

2.5 Il Marchio IPPC/FAO

Ai sensi dell'art. 96 del Reg. (UE) 2016/2031, il marchio che deve essere applicato sul materiale da imballaggio di legno, legno per attestare che è stato effettuato un trattamento (ai sensi dell'allegato 1 dell'ISPM n. 15) deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 2 dell'ISPM n. 15. Il modello è costituito dai componenti obbligatori riportati di seguito:

- simbolo;
- codice del paese;
- codice del produttore/impresa fornitrice del trattamento;
- codice del trattamento utilizzando l'apposita sigla secondo (HT, DH, MB o SF).

La dimensione deve essere sufficientemente grande da essere sia visibile che leggibile agli ispettori senza l'uso di alcun ausilio visivo.

Il marchio deve essere di forma rettangolare o quadrata e contenuto all'interno di un riquadro con una linea verticale che separa il simbolo dai componenti del codice. Per semplificare l'utilizzo di stampi e sagome possono essere presenti piccoli spazi lungo il bordo, nella linea verticale e nei componenti del marchio.

Se la presenza di marchi aggiuntivi (ad es. marchi del produttore, logo dell'ente di certificazione) è considerata utile per proteggere l'utilizzo del marchio a livello nazionale, è possibile fornire tali informazioni a lato del marchio ma fuori dal bordo dello stesso. Infatti, all'interno del bordo del marchio non dovranno essere presenti informazioni di altro tipo.


Inoltre, il marchio deve essere:

- leggibile;
- duraturo e non trasferibile;
- in posizione visibile quando l'imballaggio in legno è in uso, preferibilmente almeno su due lati opposti dell'unità di imballaggio in legno.


Il marchio non deve essere disegnato a mano. Occorre evitare l'impiego del rosso o dell'arancio in quanto sono i colori utilizzati per l'etichettatura di prodotti pericolosi.

Gli esempi riportati di seguito illustrano alcune varianti accettabili dei componenti obbligatori del marchio. Qualsiasi variazione del simbolo è inaccettabile ma sono consentite variazioni nel layout del marchio a condizione che rispondano ai requisiti stabiliti.


Esempio 1




Esempio 2




Esempio 3 (possibile esempio di marchio con il bordo caratterizzato da angoli arrotondati)



Esempio 4 (possibile esempio di marchio applicato mediante stampini; possono essere presenti piccoli spazi nel bordo e nella linea verticale, o altrove nei componenti del marchio).



Esempio 5



Esempio 6



Figura 2 Esempi di marchi conformi ai sensi dello Standard ISPM 15. Fonte ISPM 15.



Figura 3a, 3b Foto di marchi ISPM 15 apposti su imballaggi in legno (Fonte: Settore Fitosanitario e Difesa delle produzioni RER)

Di seguito vengono riportati gli imballaggi in legno che devono essere trattati e marchiati ai fini dell'introduzione, dello spostamento e della commercializzazione nel territorio comunitario e gli imballaggi in legno che presentano un rischio sufficientemente basso e quindi ai sensi dello Standard ISPM sono esentati dai vincoli e dalle restrizioni:

TIPO DI MERCE	TRATTAMENTO + MARCHIO
Materiale da imballaggio in legno costituito interamente da legno sottile (spessore: 6 mm o inferiore)	No
Casse	Si
Scatole e scatole di confezionamento	Si
Scatole da regalo per vino, sigari e altri prodotti, realizzate in legno e sottoposte a lavorazione e/o realizzate in modo da essere esenti da organismi nocivi	No
Pagliolo	Si
Botti per vino e distillati, sottoposte a trattamento termico durante il processo di costruzione	No
Pallet	Si
Rulli avvolgicavo	Si
Bobine	Si
Imballaggi in legno costituiti interamente da legno lavorato quale compensato, truciolare, pannelli in OSB (Oriented Strand Board) o sfogliato, realizzati utilizzando colla, calore o pressione, o mediante una combinazione di tali processi;	No
Segatura, trucioli e lana di legno	No
Componenti in legno attaccati in modo permanente a veicoli di trasporto e container.	No

Tabella 5: Vengono elencati i materiali in legno che devono essere sottoposti a trattamento e successivamente marchiate con Marchio IPPC/FAO e gli imballaggi in legno che invece sono esentati dal trattamento e dalla marchiatura.

2.6 Iscrizione al Registro Ufficiale Operatori Professionali (RUOP)

Ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031, a livello europeo, devono essere iscritti al RUOP:

- gli operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio IPPC/FAO (i fornitori del trattamento) (artt. 65, 98), (quindi anche coloro che sono autorizzati ad effettuare la rilavorazione degli imballaggi).
- gli operatori autorizzati ad effettuare la riparazione degli imballaggi in legno (art. 97 e 98)
- gli operatori professionali autorizzati a rilasciare gli attestati di cui all'art. 99 (Attestati diversi dal marchio per il materiale da imballaggio di legno).

2.6.1 Aziende smarchiatrici

Lo standard ISPM 15 al paragrafo 4.3.2 e 4.3.3 inserisce l'operazione di smarchiatura tramite oblitterazione in modo permanente, mediante verniciatura o levigatura tra le operazioni fitosanitarie sugli imballaggi in legno a marchio IPPC/FAO.

Ai sensi della nota tecnica del Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0016364 del 31/07/2015 i Servizi Fitosanitari Regionali, prescrivono a tutti i soggetti che svolgono l'attività di smarchiatura di imballaggi a marchio IPPC/FAO l'obbligo di dichiarare lo svolgimento di tale attività, indicando la sede degli stabilimenti dove questa viene svolta. Questo perché, gli Ispettori Fitosanitari hanno accesso alle sedi in cui avviene l'attività di smarchiatura e stoccaggio degli imballaggi con lo scopo di poter svolgere azioni di controllo e monitoraggio.

Oltre alle aziende che applicano il Marchio ISPM 15, FITOK registra e controlla anche queste aziende. Alcune aziende eseguono la smarchiatura in autonomia, altre si affidano a imprese autorizzate da FITOK.

Gli operatori professionali che non intendono aderire al Soggetto Gestore, sono tenuti alla cancellazione del marchio IPPC/FAO, tramite fresatura o verniciatura da ogni singolo imballaggio presente nelle proprie aree di lavorazione come previsto dal Decreto Ministeriale del 2 luglio 2004 modificato in seguito dal Decreto Ministeriale del 4 marzo 2011.

Queste aziende non devono essere iscritte al RUOP.

In tabella 6 vengono riportate le attività per lo svolgimento delle quali è prevista l'iscrizione al RUOP:

Attività Operatore Professionale	Iscrizione al RUOP
Treatmento e applicazione Marchio ISPM 15	Si
Commercio imballaggi a Marchio ISPM 15	Si
Riparazione imballaggi	Si
Rilavorazione imballaggi	Si
Smarchiatura imballaggi	No

Tabella 6 Tabella che riporta le attività che necessitano di iscrizione al RUOP

2.7 Passaporto delle piante

Non è richiesta l'applicazione del passaporto delle piante per gli imballaggi in legno, in quanto la conformità fitosanitaria è garantita dalla presenza del marchio.

2.8 Circolazione INTRA-UE di imballaggi in legno

Sia che si tratti di imballaggi intesi come prodotto sia che si tratti di imballaggi usati come supporto e protezione, per la circolazione in UE non è obbligatorio l'utilizzo di imballaggi marchiati e trattati secondo l'ISPM n. 15, ad esclusione per gli imballaggi di conifere (Coniferales), provenienti dal Portogallo (Decisioni Europee 2006/133, 2008/489_e 2012/535) a causa della presenza su tutto il territorio portoghese dell'organismo da quarantena prioritario, il nematode del pino, *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bühner) Nickle et al.

Inoltre, il materiale da imballaggio in legno di *Juglans* L. e di *Pterocarya* (Kunth) per poter circolare in UE deve soddisfare uno dei seguenti requisiti (allegato VII del Reg. (UE) 2019/2072, punto 25):

- il materiale da imballaggio in legno è originario di una zona notoriamente indenne da *Geosmithia morbida* (Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat) e dal suo vettore *Pityophthorus juglandis* (Blackman) oppure,
- il materiale da imballaggio in legno è ottenuto da legname scortecciato, è stato sottoposto ad uno dei trattamenti approvati dall'ISPM 15, ed è contrassegnato dal marchio IPPC/FAO.

Infine, il materiale da imballaggio in legno di conifere, ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2032, può essere spostato da Spagna e Portogallo (aree delimitate per *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell) nel resto del territorio dell'Unione solo se:

- è ottenuto da legno scortecciato - è sottoposto a uno dei trattamenti previsti dall'ISPM 15
- è contrassegnato dal marchio IPPC/FAO

Istruzioni per l'uso: CASO 4 (circolazione intra-UE)

Sono un operatore professionale che **commercia e movimentata** materiale da imballaggio in legno all'interno dell'Unione Europea.

Cosa devo fare? Devo verificare la presenza del marchio?

Per la circolazione intra-UE degli imballaggi in legno, siano essi effettivamente impiegati nel trasporto di oggetti di ogni tipo, sia intesi come vera e propria merce oggetto di scambio commerciale, **non è obbligatoria la presenza del marchio IPPC/FAO, fatta eccezione per tutti gli imballaggi in legno di conifere (Coniferales) provenienti dal Portogallo e degli imballaggi in legno di *Pinus* L. e di *Pseudotsuga menziesii* (Mirbell) Franco provenienti da Portogallo e Spagna.**

Se invece si tratta di imballaggi in legno di *Juglans* L. o di *Pterocarya* (Kunth), allora gli imballaggi devono soddisfare uno dei seguenti requisiti:

- essere originari di una zona notoriamente indenne da *Geosmithia morbida* e dal suo vettore *Pityophthorus juglandis*, oppure
- devono essere ottenuti da legname scortecciato, essere sottoposti ad uno dei trattamenti approvati dall'ISPM 15, e devono essere contrassegnati dal marchio IPPC/FAO.

2.9 Requisiti per l'esportazione imballaggi in legno

Nonostante la presenza del marchio IPPC/FAO, alcuni paesi terzi (per esempio Turchia e Tunisia) possono richiedere comunque l'emissione di un certificato fitosanitario in accompagnamento della merce. E, in aggiunta al certificato, i paesi terzi possono richiedere il rispetto di ulteriori particolari requisiti.

Se il paese terzo ha aderito allo standard ISPM 15 allora l'imballaggio in legno deve essere provvisto di marchio IPPC/FAO. Qualora il paese terzo non abbia aderito allo standard, gli imballaggi in legno possono lasciare l'Unione Europea anche senza marchio (esempio dell'Albania).

Istruzioni per l'uso: CASO 5 (export)

Sono un operatore professionale che **commercia e movimentata** materiale da imballaggio in legno verso paesi terzi (imballaggi intesi sia come prodotto sia come strumenti di supporto).

Cosa devo fare? Serve il certificato fitosanitario? Serve il marchio?

Prima di tutto occorre consultare direttamente o tramite il Settore Fitosanitario la normativa fitosanitaria del paese terzo verso cui è diretta la spedizione. Se la normativa del paese terzo regola il materiale da imballaggio in legno, allora il materiale potrà lasciare il territorio comunitario soltanto se accompagnato da un certificato fitosanitario emesso dal Servizio Fitosanitario. Inoltre, se il paese di destinazione ha aderito allo standard ISPM 15 integrandolo nella propria normativa, l'operatore dovrà accertarsi che il materiale da imballaggio riporti il **marchio IPPC/FAO visibile e completo.**

2.10 Requisiti per l'importazione imballaggi in legno

(Il codice NC TARIC relativo agli imballaggi in legno è: 4415)

Ai sensi dell'art. 43 del Reg. (UE) 2016/2031 il materiale da imballaggio in legno, sia esso effettivamente impiegato nel trasporto di oggetti di ogni tipo sia inteso come vera e propria merce destinata al commercio può essere introdotto nel territorio dell'Unione Europea soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- è stato sottoposto a uno o più trattamenti approvati ed è conforme alle prescrizioni applicabili di cui all'allegato 1 della norma internazionale per le misure fitosanitarie n.15, dal titolo «Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale» («ISPM n. 15»);
- su di esso è stato applicato il Marchio di cui all'allegato 2 dell'ISPM n. 15, che attesta che è stato sottoposto ai trattamenti di cui alla lettera a).

Il rispetto di questi requisiti non si richiede per il materiale da imballaggio in legno oggetto delle esenzioni previste dall'ISPM n. 15 (elencate in tabella 5). L'ingresso nel territorio comunitario di imballaggi in legno, intesi come merce e non come strumenti ausiliari al trasporto, non richiede l'emissione del certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di origine. Il certificato fitosanitario emesso dal paese di origine, in accompagnamento della merce si richiede solo per l'introduzione in una zona protetta degli imballaggi in legno in provenienza da determinati paesi terzi di origine o di spedizione, ai sensi dell'Allegato XII del Reg. (UE) 2019/2072.

Istruzioni per l'uso: CASO 6 (import)

Sono un operatore professionale intenzionato a importare materiale da imballaggio in legno all'interno del territorio comunitario.

Cosa devo fare? Serve il certificato fitosanitario? Serve il marchio?

Il materiale da imballaggio, sia esso effettivamente impiegato nel trasporto di oggetti di ogni tipo sia inteso come vera e propria merce oggetto di scambio commerciale, **può essere introdotto nel territorio dell'Unione Europea soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:**

- è stato sottoposto a uno o più trattamenti approvati ed è conforme alle prescrizioni applicabili di cui all'allegato 1 della norma internazionale per le misure fitosanitarie n.15, dal titolo «Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale» («ISPM n. 15»);
- su di esso è stato applicato il Marchio di cui all'allegato 2 dell'ISPM n. 15, che attesta che è stato sottoposto ai trattamenti di cui alla lettera a).

Imballaggio in legno come prodotto:

L'ingresso nel territorio comunitario di imballaggi in legno, intesi come merce e non come strumenti ausiliari al trasporto, non richiede l'emissione del certificato fitosanitario a meno che la merce non sia diretta verso una zona protetta e provenga da determinati paesi terzi ai sensi dell'Allegato XII del Reg. (UE) 2019/2072. Le zone protette sono: Cipro, Grecia, Irlanda, Regno Unito e Svezia.

Imballaggi in legno (come supporto) per la movimentazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti:

Se il materiale oggetto della spedizione necessita di un certificato fitosanitario per l'ingresso nell'Unione Europea questo verrà sottoposto a un controllo documentale, d'identità e fisico, e se ritenuto conforme l'autorità competente (Servizio Fitosanitario Regionale) rilascerà il Documento Sanitario Comune di Entrata (DSCE-PP / CHEDD-PP, quale Common Health Entry Document for consignments of plants, plant products and other objects). Durante il controllo fisico alla merce, sarà effettuato anche un controllo agli imballaggi.